



CITTÀ DI CARPI

Oggetto: disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. , installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali o pubblici ove sia consentita ed autorizzata la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- con il “termine gioco d’azzardo patologico” s’intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse e che tale dipendenza comportamentale è definita dall’organizzazione Mondiale della sanità come “malattia sociale” in grado di compromettere la salute e la condizione del singolo individuo e della sua famiglia;
- con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 è stato introdotto nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) il riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”;
- il gioco d’azzardo patologico è quindi classificato come malattia sociale nell’ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e alcol;
- la letteratura scientifica evidenzia come le variabili che concorrono all'instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore:
 - a) aumento dell'offerta di giochi d'azzardo che comportano utilizzo di denaro;
 - b) facile accessibilità ai vari tipi di gioco;
 - c) promozione e incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d'azzardo proposto come un'opportunità possibile per tutti, per un cambiamento di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche;
 - d) caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo;
- dai dati forniti dal S.E.R.T. dell’Ausl di Modena, risulta che i casi di giocatori in carico ai Servizi dipendenze dell’Ausl nel territorio dell’Unione Terre d’Argine, che comprende i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, sono in continuo aumento, e sono triplicati dal 2006 al 2018 (da 7 a 21 casi);
- tale dato non fotografa la reale gravità del problema in quanto secondo i dati pubblicati il 18.10.2018 dall’Istituto Superiore di Sanità i casi stimabili di giocatori problematici corrispondono al 3% della popolazione adulta, conseguentemente è ipotizzabile prevedere, nei prossimi anni, un incremento significativo del numero di persone che si rivolgeranno ai servizi dell’A.U.S.L., tenendo conto anche di coloro che, ad oggi, non vi accedono; inoltre dall’indagine epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità, un ulteriore 2,8% della popolazione adulta è costituita da giocatori “a rischio moderato che potrebbero avere conseguenze negative dal gioco d’azzardo diventando patologici”; dalla medesima indagine risulta che i giocatori problematici e quelli a rischio moderato sono dediti prevalentemente al gioco con apparecchi AWP e VLT (cioè le cosiddette slot e le Videolottery);



CITTÀ DI CARPI

- che i dati sopra riportati danno quindi un'idea comunque "sottostimata" del fenomeno, dal momento che la ludopatia tende a restare sommersa ed è connotata da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali;

- la Regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia di ludopatia e, in particolare, ha approvato la Legge 4 luglio 2013, n. 5, recante "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate";

- L'Unione Terre d'Argine, dal 2019, condivide con il coinvolgimento dell'Ausl e dunque a livello di distretto socio sanitario il Piano Locale di Contrasto al Gioco d'Azzardo del distretto di Carpi che prevede la condivisione di politiche, obiettivi e di numerose azioni che coinvolgono i quattro Comuni in modo coordinato in tema di: informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi connessi al gioco d'azzardo; informazione, sensibilizzazione e prevenzione al gioco d'azzardo nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile; formazione del personale sanitario, sociale, educativo, delle associazioni e anche degli esercenti tesa a riconoscere i segni legati alla presenza di gioco d'azzardo patologico; promozione di una rete di servizi sanitari e sociali per il trattamento dei giocatori e il sostegno ai familiari; organizzazione di eventi e manifestazioni quali spettacoli, conferenze, laboratori contro il gioco d'azzardo; promozione del marchio etico SlotFree ER; attivazione di sportelli informativi per giocatori e familiari in tema di azzardopatia;

- il comune di *Carpi*, ha cercato di contrastare il diffondersi del fenomeno del gioco patologico mediante iniziative di informazione e prevenzione:

- dal 2016 è attiva una rete ed un "tavolo slot free" al quale aderiscono:

la rete cittadina contro il gioco d'azzardo "non giocarti il futuro" della quale fanno parte:

Associazione Dedalus onlus, Cooperativa sociale il Mantello, Fondazione Casa del Volontariato, Centro servizi del Volontariato, Azione Cattolica, Agesci, Masci, Acli, Libera, Ceis, Caritas Diocesana Carpi, Movimento Focolari, Movimento Slot Mob, La G di Vignola, Rien va plus del dott. Zeppa, i quattro istituti secondari di secondo grado e il centro formazione Professionale di Carpi.

- in particolare il Comune di Carpi ha promosso l'adesione al marchio Slot free E-R e la consegna della vetrofanfa da applicare alla porta d'ingresso delle attività che non hanno mai avuto /hanno rinunciato alle "macchinette slot"; attualmente la rete degli esercizi commerciali coinvolti sono 35.

-ha realizzato nel corso del 2018 l'iniziativa "la scommessa vincente" laboratorio di matematica del gioco d'azzardo in collaborazione con la rete carpigiana "non giocarti il futuro"

-ha realizzato il progetto NON GIOCARTI IL FUTURO! STAY FREE! nel corso del 2019 per iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot free E-R, oltre ad attività formative rivolta ai volontari della rete cittadina ed attività di informazione e sensibilizzazione per stranieri e la promozione delle stesse attraverso una campagna comunicativa.

- il numero di esercizi che mettono a disposizione degli avventori apparecchi AWP e VLT (cioè le cosiddette slot e le Videolottery) nel comune di *Carpi* sono 59

- è verosimile che i giocatori "ludopatici" possano spostarsi sia all'interno del comune di residenza, tra esercizi pubblici diversi ma anche in comuni adiacenti

- i dati del Monopolio di stato, riportano per Unione Terre D'argine (popolazione residente 105.359 persone al 31/12/2017,) bacino al quale appartiene il Comune di Carpi un volume complessivo di 201.821.886 euro giocati che porta ad una stima di 1.915 € pro-capite per l'anno 2017;



CITTÀ DI CARPI

- le somme che i giocatori hanno perso, intendendo per perso la differenza complessiva tra le giocate e le vincite, secondo i dati dei Monopoli di Stato riferiti all'anno 2017 nella provincia di Modena è stata di 254.993.528 (255 milioni di euro persi al gioco d'azzardo) ed in particolare a **Carpi**, su 139.643.026 euro giocati (pari a 1.962 € pro-capite) sono stati persi 30.898.070 € di cui 18.269.707 con AWP e VLT

Considerato inoltre che dai dati del Monopolio di Stato risulta che:

- nell'anno 2018 nel comune di Carpi su un totale di 155.816.925 € spesi per gioco sono stati persi 31.076.820,00 di cui 19.705.418 euro con AWP e VLT;
- nell'anno 2019 nel comune di Carpi su un totale di 158.287.694 € spesi per gioco sono stati persi 33.920.189,00 di cui 20.681.710 con AWP e VLT;

Evidenziato che rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

Ritenuto necessario intervenire al fine di tutelare la salute pubblica della popolazione, in particolar modo dei soggetti ritenuti più a rischio, ad esempio i giovani e gli anziani soli, prevedendo una limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, collocati all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali o pubblici ove sia consentita ed autorizzata la loro installazione;

Precisato che la limitazione del funzionamento degli apparecchi in oggetto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 ha come obiettivo la riduzione dei fenomeni di abuso, con l'intervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi in quanto meno soggetti al controllo della comunità e in particolare per la popolazione più a rischio; tutto ciò, quindi, non tanto per rendere inaccessibile il gioco in senso assoluto, quanto per evitarne l'utilizzo sconsiderato;

Evidenziato che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "Altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e, pertanto, non costituiscono oggetto della presente ordinanza;

Rilevato che l'introduzione di limiti di orario è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle disposizioni di legge e, in particolare, dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale, nell'art. 34, commi 2 e 4, richiama le "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità" ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;



CITTÀ DI CARPI

Ritenuto quindi particolarmente utile intervenire sull'orario di funzionamento nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini che preludono al formarsi di patologie, contemperando peraltro valori meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione, con particolare riguardo ai minori e all'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che una disciplina limitativa al funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS abbia l'obiettivo di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall'utilizzo degli stessi;

Ritenuto che la previsione del limite orario giornaliero di otto ore per il funzionamento dei suddetti apparecchi risulti misura adeguata per contemperare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica con gli interessi economici degli operatori del settore e idonea a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo;

Viste le sentenze TAR Veneto, nn. 1130/2017, 667/2017, 662/2017, 1209/2019 , TAR Emilia Romagna n. 242/2019; Consiglio di Stato nn. 3271/2014, 3854/2014, 3778/2015, 2519/2016 ; Corte Costituzionale sentenze nn. 300/2011, 220/2014;

Viste le norme e le sentenze soprarichiamate,

Visto l'art 50, comma 7 del D.lgs 267/2000,

ORDINA

- che l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, ovunque collocati, autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS sia fissato come segue:
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi
- Che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
- L'obbligo di esposizione, all'esterno e all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso di dimensioni minime cm 20 x cm 30 che renda nota la fascia oraria fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito e contenga anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.
- Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, la violazione relativa all'accensione degli apparecchi durante gli orari di sospensione del funzionamento degli stessi sarà punita applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla Legge n. 689/81 e riferita ad ogni singolo apparecchio.
- Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, la violazione relativa alla mancata esposizione all'esterno e/o all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico dell'avviso degli orari di funzionamento degli apparecchi e/o dell'avviso sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro sarà punita applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, da applicare secondo i principi di cui alla Legge n. 689/81.
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno 14 settembre 2020;



CITTÀ DI CARPI

- Che la verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata al Corpo Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine e alle Forze di Polizia che potranno anche avvalersi dell'Applicativo SMART, previsto dal decreto direttoriale n° 31516/R.U. del 22 febbraio 2019, per il monitoraggio a distanza degli apparecchi da gioco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR dell'Emilia Romagna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Carpi

Si informa, altresì, che ai sensi dell'art. 5 della L. 241 del 1990 il Responsabile del procedimento è Davide Golfieri in qualità di Dirigente della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

Albo pretorio On Line del Comune di Carpi
Prefettura di Modena;
Questura di Modena;
Guardia di Finanza Compagnia di Carpi;
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi;
Compagnia Carabinieri di Carpi
Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Carpi
Ufficio Stampa del Comune di Carpi

IL SINDACO
ALBERTO BELLELLI

(firmata digitalmente)